

CONTRATTO DI COMODATO di beni immobili

Con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge,

TRA

_____, C.F. / P. IVA _____, con sede in
_____ alla Via _____

E

ITALIA CONCILIA Srl, C.F. / P. IVA: 03944110406, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Valentina Tussi, con sede in Rastignano-Pianoro (BO), Viale del Cappello 12, di seguito denominata "parte comodataria"

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 Parte comodante dà e concede in temporaneo comodato alla parte comodataria che accetta porzione del seguente bene immobile, al fine di stabilirne la sede secondaria dell'Organismo di mediazione Italia Concilia Srl, presso _____ in Comune di _____ Via _____ ufficio di mq. _____ circa.

ART.2 Il presente contratto è a titolo gratuito.

ART.3 La durata del contratto è fissata in n° 1 (uno) anno con decorrenza da _____ e scadenza a _____. In assenza di disdetta da parte della parte comodataria o della parte comodante con preavviso di almeno n° 3 (tre) mesi, il contratto si rinnoverà automaticamente.

ART.4 La parte comodataria dichiara di aver visitato il bene immobile e di averlo trovato in buono stato di manutenzione, conforme alle caratteristiche ed alle condizioni indicate all'art. 1 del presente contratto ed idoneo all'uso pattuito. La parte comodataria si impegna a riconsegnare la cosa comodata nello stato in cui viene attualmente consegnata salvo il deperimento d'uso.

ART.5 La parte comodataria e la parte comodante stabiliscono che non vi sono spese per la gestione dell'immobile.

ART.6 La parte comodataria potrà servirsi del bene immobile solo per l'uso determinato dal contratto; in caso contrario la parte comodante potrà richiedere l'immediata restituzione del bene concesso in comodato.

ART.7 La parte comodataria si obbliga a non apportare alcuna modifica ai locali, nonché agli impianti tutti, senza il preventivo consenso scritto della parte comodante. L'inosservanza del presente patto determina *ipso iure* la risoluzione del contratto a danno e spese della parte comodataria.

ART.8 Le parti si danno reciproco atto di conoscere la consistenza dei beni oggetto del presente contratto.

ART. 9 E' facoltà della parte comodante ispezionare l'immobile oggetto di questo contratto.

ART.10 In caso di scioglimento della parte comodataria, la parte comodante rientra immediatamente in possesso del bene.

ART.11 Tutte le spese del presente atto e accessorie, spese di registrazione comprese, sono a carico della parte comodante.

ART.12 Per quanto non contemplato nel presente contratto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e delle altre leggi in vigore a cui le parti si rimettono.

ART.13 Foro competente è riconosciuto dalle parti il Tribunale di Bologna, con preliminare esperimento di tentativo obbligatorio di mediazione presso Organismo con sede in Bologna.

Bologna-_____, _____

Letto, approvato e sottoscritto

La parte comodante



La parte comodataria

Italia Concilia Srl

Valentina Tussi

Le parti dichiarano di aver preso piena ed esatta visione a e cognizione delle obbligazioni tutte precisate nelle sopracitate clausole ed in particolare quelle distinte ai nn. da 1 a 13 e, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, dichiarano di approvarle specificamente intendendole come sottoscritte una per una.

La parte comodante



La parte comodataria

Italia Concilia Srl

Valentina Tussi